

# Massima numero 209 del 01 dicembre 2021

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [OMISSIS] S.r.l. – Affidamento in concessione, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sul Me.Pa., del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. Periodo 2021/2024: tre anni. - Importo a base di gara: Euro 144.000,00 - S.A.: Comune di Viagrande (CT).  
PREC 188/2021/S**

**Riferimenti normativi:** Artt. 83 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Parole chiave:** Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – certificazioni di qualità – Requisiti di capacità economica e finanziaria – perdita di bilancio – Covid-19.

Criteri di valutazione dell’offerta – servizio di riscossione coattiva delle entrate – certificazioni di qualità.

Requisiti di capacità economico-finanziaria – perdita di bilancio – anno 2020 – richiesta non ragionevole né congrua – indebita restrizione concorrenza.

Le stazioni appaltanti, nell’esercizio della propria discrezionalità, hanno facoltà di richiedere il possesso di certificazioni di qualità tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli. Pertanto, in una gara per l’affidamento del servizio di riscossione non è manifestamente illogica o irragionevole la decisione della stazione appaltante di valorizzare il possesso delle certificazioni di qualità ISO 27001 e ISO 9001 in sede di valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti, soprattutto se tali certificazioni non sono richieste come requisito di ammissione e se il relativo sub-punteggio non è eccessivo in relazione ai restanti.

In una procedura di gara per l’affidamento del servizio di riscossione, la richiesta del requisito del pareggio del bilancio riferita anche all’anno 2020 non è ragionevole né congrua e si sostanzia in una indebita, quanto inutile, restrizione della concorrenza. Essa, inoltre, contrasta con l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla Legge di bilancio 2021, art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178), da cui si evince che eventuali perdite di esercizio conseguite nell’esercizio 2020 vanno neutralizzate e posticipate al quinto esercizio di bilancio successivo. Ne consegue che, anche nel settore della contrattualistica pubblica, le stazioni appaltanti debbano tenere conto della situazione emergenziale verificatosi e non possano prevedere, per gli anni 2020 e 2021, requisiti di accesso legati al pareggio di bilancio, limitando la partecipazione ad imprese operanti in settori (quali quello della riscossione) coinvolte dalla situazione emergenziale venutasi a creare con la pandemia, a causa della sospensione dei versamenti tributari disposta ex lege.